



Comune di Parma

**SETTORE EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO,
PARI OPPORTUNITA' E TUTELA ANIMALI**

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0/3 ANNI), AI SERVIZI PER L'INFANZIA (3/6 ANNI), AI SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI (0/6 ANNI) E AI SERVIZI ESTIVI

approvato con atto di Consiglio Comunale n. 131/31 del 28/12/2010 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/13 del 27/11/2012, deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 18/12/2015, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 15/10/2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 25/11/2024 e da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 24/11/2025.

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0/3 ANNI), AI
SERVIZI PER L'INFANZIA (3/6 ANNI), AI SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI (0/ 6 ANNI)
E AI SERVIZI ESTIVI**

Sommarario

CAPITOLO I – PARTE GENERALE.....	4
TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI.....	4
Art. 1 – Principi e finalità.....	4
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 3 – Definizioni	4
CAPITOLO II – PARTE SPECIALE	6
TITOLO II.....	6
DISPOSIZIONI COMUNI AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0/3ANNI) E PER L'INFANZIA (3/6 ANNI)	6
Art. 4 - Ambito di applicazione	6
Art. 5 - Iscrizione ai servizi	6
Art. 6 - Criteri per l'assegnazione del punteggio.....	7
Art. 7- Formazione della graduatoria	11
Art. 8 - Criteri di precedenza per l'assegnazione dei posti	12
Art. 9 - Criteri di priorità	12
Art. 10 - Riserva dei Posti.....	13
Art. 11 - Graduatoria delle domande in lista d'attesa	13
Art. 12 - Aggiornamento della graduatoria delle domande in lista d'attesa dopo la chiusura del bando.....	13
Art. 13 - Rinuncia al posto assegnato per i nuovi iscritti	14
Art. 14- Modalità di inserimento dei bambini nuovi iscritti	15
Art. 15 - Mantenimento/ Revoca del posto assegnato	15
Art. 16 - Commissione di Settore	15
Art. 17 - Requisiti per l'accesso al nido d'infanzia	16
Art. 17 bis - Requisiti per l'accesso alla scuola dell'infanzia.....	16
Art. 18 – Graduatoria.....	17
Art. 19 - Assegnazione del posto	17
Art. 20 - Trasferimento ad altro plesso nell'anno scolastico successivo.....	18
Art. 21 Centro Giochi Pomeridiano	18

Art. 22 - Assegnazione posti in convenzione presso Strutture private	19
Art. 23 Convenzione presso Scuole d'infanzia private e paritarie	20
Art. 24 – Controlli sulle domande di accesso oggetto del Regolamento	20
Art. 25 – Morosità nel pagamento	21
TITOLO III - SERVIZI INTEGRATIVI (0-3 ANNI)	22
Art. 26 - Spazio Bambini	22
TITOLO IV - SERVIZI DOMICILIARI (0-3 ANNI)	22
Art. 27 - Educatore Domiciliare e Piccolo Gruppo Educativo	22
TITOLO V – SERVIZI SPERIMENTALI (0-6 ANNI)	22
Art. 28- Servizi Sperimentali 0/6 anni	22
TITOLO VI – SERVIZI ESTIVI (0-6 ANNI)	23
Art. 29 - Servizi Estivi per la prima infanzia (0/3 anni) e per l'infanzia (3/6 anni)	23
TITOLO VII– SERVIZI ESTIVI (over 6 ANNI)	24
Art. 30 - Centri estivi	24
Art. 31 - Accesso ai Centri estivi	24
Art. 32 - Agevolazioni economiche per la frequenza a Centri estivi	24

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso ai servizi per la prima infanzia (0/3 anni), ai servizi per l'infanzia (3/6 anni), ai servizi integrativi e domiciliari 0/3 anni, sperimentali 0/6 anni e ai servizi estivi organizzati dal Comune di Parma. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle modalità di accesso ai servizi al fine di assicurare l'accertamento dei requisiti di legittimità ai sensi della normativa vigente ed il rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità che regolano l'operato della pubblica amministrazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano per l'ammissione a:

- a) servizio nidi d'infanzia;
- b) servizi integrativi 0/3 anni;
 - servizi domiciliari 0/3 anni e PGE (piccolo gruppo educativo);
 - servizi sperimentali 0/6 anni;
- c) servizio scuole d'infanzia;
- d) servizi estivi per le fasce d'età 0/6 e per 6/14 anni;

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, sono esplicitate alcune definizioni che costituiscono un glossario per rendere fruibile nel miglior modo possibile lo strumento:

a) Nido d'Infanzia: Servizio socio-educativo di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini in età compresa tra i quattro mesi e i 3 anni con orario 7:30 – 16:00;

b) Servizi integrativi

1 - Servizi domiciliari/Pge: comprendono il servizio di Educatore domiciliare e il servizio di Piccolo Gruppo Educativo. Sono servizi per bambini da 0 a 3 anni svolti in uno spazio dedicato all'interno del domicilio dell'educatore o in altro contesto a ciò dedicato, con orario dalle 8:00 alle 16:00;

2 - Servizi sperimentali 0/6 anni: servizi che accolgono bambini dai 18 mesi ai 5 anni con progetto approvato dal nucleo di valutazione, con orario dalle 7:30 alle 16:00;

3 - Servizio Spazio bambini: servizio integrativo di breve accoglienza per bambini in età da 1 a 3 anni, funzionante in orario antimeridiano dalle 8:00 alle 13:00, per un massimo di 5 ore. Nel periodo di permanenza non è previsto il pasto;

c) Scuola d'Infanzia: La Scuola d'infanzia è un servizio aperto a tutti i bambini in età compresa tra i 3 e i 6 anni con orario dalle 7:30/8:00 alle 16:00;

d) Centro Giochi Pomeridiano 0/3 anni e 3/6 anni: Servizio di accoglienza dei bambini dei nidi d'infanzia e delle scuole d'infanzia, con orario integrativo (dalle ore 16,00 alle ore 18,00) rispetto al servizio ad orario normale;

e) Orario dei servizi: articolazione dell'orario di funzionamento delle strutture nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, che copre la fascia oraria dalle ore 7,30/8,00 alle ore 16,00;

f) Servizio ad orario ridotto: articolazione dell'orario di funzionamento delle strutture nidi d'infanzia a gestione diretta che copre una fascia oraria dalle ore 7,30 alle ore 13,00;

g) Centri estivi: Servizi funzionanti durante il periodo estivo, in città o nelle immediate vicinanze, che accolgono bambini e ragazzi di età tra i 3 e i 14 anni cui propongono diverse attività ludico-educative;

h) Servizio estivo: servizio organizzato dal Comune nel periodo estivo nella fascia di età 0 – 6 anni, rivolto agli utenti che frequentano i nidi e le scuole d'infanzia comunali (gestione diretta e partecipata) e le scuole di infanzia statali;

i) Corsi di formazione: si intendono corsi di formazione organizzati da enti pubblici (es. corsi di formazione regionali);

l) Nucleo Familiare: Nucleo anagrafico nel quale siano presenti il/i genitore/i coniugati, non coniugati o iscritti nel registro delle unioni civili o conviventi stabili rilevabile dai certificati anagrafici (stato di famiglia);

m) Famiglia mono genitoriale: si considera mono genitoriale il nucleo familiare in cui sia assente un genitore, per i seguenti motivi:

- vedovanza (compresa anche la situazione di assenza per morte di uno dei due genitori non coniugati);
- non riconoscimento da parte di un genitore;
- in altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi accertati in sede giurisdizionale e previste dal DCPM 159/2013 e successive modifiche;
- divorzio o separazione legale: i dati relativi alla pronuncia giudiziale di separazione o di divorzio vanno obbligatoriamente indicati nella domanda di iscrizione. Sarà considerata sufficiente anche l'istanza di separazione depositata, con numero di repertorio, presso il Tribunale (non sono invece accettate le semplici dichiarazioni di inizio causa).

Esclusi i casi di cui sopra, i genitori sono considerati entrambi presenti anche se hanno residenze anagrafiche diverse e si attribuiscono i punteggi relativi alle situazioni occupazionali di entrambi i genitori.

Non si considerano mono genitoriali le situazioni dove si verifica una stabile convivenza per motivi affettivi rilevabile dai certificati anagrafici, in particolare dallo stato di famiglia e in questo caso si attribuiscono i punteggi relativi alle situazioni occupazionali sia dell'unico genitore presente, sia del convivente, ove non sia presente un altro genitore, sebbene separato e/o divorziato, che abbia riconosciuto il figlio.

CAPITOLO II – PARTE SPECIALE

TITOLO II

DISPOSIZIONI COMUNI AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0/3ANNI) E PER L'INFANZIA (3/6 ANNI)

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni comuni descritte nel presente Titolo II si applicano ai servizi per la prima infanzia (Nidi d'Infanzia, Spazio Bambini, servizi domiciliari, servizi sperimentali) e ai servizi per l'infanzia (Scuole d'infanzia), con esclusione del Centro Giochi Pomeridiano e dei Servizi Estivi.

Art. 5 - Iscrizione ai servizi

1. L'accesso al servizio è disciplinato da apposito bando comunale annuale, approvato con determinazione dirigenziale, che comunica l'apertura delle iscrizioni ai servizi e indica:

- a) i soggetti interessati ed i relativi requisiti;
- b) le modalità di compilazione e presentazione della domanda nonché il relativo termine di scadenza;
- c) i documenti necessari, l'eventuale possibilità di autocertificazione ed i controlli previsti;
- d) l'elenco dei nidi d'infanzia e delle scuole di infanzia;
- e) i criteri per la formulazione della graduatoria;
- f) le modalità di assegnazione dei posti;
- g) i termini e la modalità di comunicazione alle famiglie circa l'ammissione;
- h) le modalità di accettazione del posto assegnato;
- i) le modalità ed i tempi di inizio della frequenza;
- j) le tariffe;
- k) eventuali altre informazioni che si rendessero utili o necessarie.

2. Eventuali domande presentate oltre il termine previsto dal bando saranno accettate entro i seguenti termini:

- Entro il 30 giugno per le domande presentate dalla chiusura del bando sino al 30 giugno;
- Entro il 31 agosto per domande presentate dal 1 luglio al 31 agosto.

Le domande tardive verranno prese in considerazione solo a disponibilità di posti, in ordine di graduatoria sulla base delle date di chiusura come sopra specificato e all'interno di ogni singola graduatoria a prescindere dalla data di presentazione.

3. Possono presentare domanda i genitori/tutori, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai servizi previsti dal presente Regolamento, residenti nel Comune di Parma. Rientrano in questa fattispecie anche le famiglie che hanno l'iscrizione anagrafica ancora in istruttoria alla data di scadenza del bando. In tali casi, ai fini della formazione della graduatoria sarà verificato l'eventuale annullamento dell'iscrizione richiesta a Parma con ripristino della precedente residenza (ipotesi prevista dal successivo comma 4).

4. Eventuali domande di famiglie non residenti nel Comune di Parma saranno prese in considerazione in base all'art.8 (Criteri di precedenza per l'assegnazione del posto).

Art. 6 - Criteri per l'assegnazione del punteggio

1. L'attribuzione dei punteggi finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'accesso ai Servizi per la prima infanzia (0/3 anni) e ai Servizi per l'infanzia (3/6 anni) del Centro giochi Pomeridiano e dei Servizi estivi, è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) Caratteristiche del Nucleo Familiare;
- b) Caratteristiche del lavoro dei genitori;
- c) Ulteriori elementi che costituiscono punteggi aggiuntivi.

2. Potranno frequentare i servizi unicamente i bambini che siano in regola con il ciclo di vaccinazioni obbligatorie richieste dal piano vaccinale, ai sensi della L 119/2017 in base all'età ed al calendario vaccinale medesimo.

3. I requisiti e le condizioni che determinano il punteggio utile ai fini dell'ammissione in graduatoria devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di annullare la domanda e di ripresentarla, entro la scadenza del bando, nel caso in cui si modifichino delle condizioni nelle more della scadenza dello stesso.

4. Il bando definisce e specifica i punteggi assegnati a ciascuno dei criteri sopra indicati.

5. In particolare, in termini generali, si stabilisce che:

A. NUCLEO FAMILIARE

A.1. Numero dei figli di età fino a 6 anni (escluso quello per cui si fa domanda e la fattispecie di cui al punto 6, anche se con diverso indirizzo di residenza)

Per ogni figlio fino a 6 anni punti 3,0

Numero figli da 7 ad 13 anni

Per ogni figlio da 7 a 13 anni punti 2,0

A.2. Bambino che presenta disturbi di sviluppo e condizioni sanitarie con indicazione di una socializzazione precoce (come da certificato specialistico rilasciato da struttura pubblica o convenzionata) e/o invalidità civile (vedi art. 9), certificazione L. 102/2009 e utenti in corso di valutazione per la certificazione Legge 104/1992. punti 35

A.3. Padre, madre, fratello o sorella invalidi (esibizione del certificato rilasciato dalla Commissione invalidi civili):

A3.1. Invalidità dal 46% fino a 66% punti 20,0

A.3.2. Invalidità superiore o uguale a 66% fino a 100% punti 35,0

A.4. Altri parenti entro il 3° grado completamente impediti fisicamente (invalidità oltre 66%) purché conviventi e residenti nel nucleo e non ospiti di struttura protetta (come da certificato rilasciato dalla Commissione invalidi civili)

A.4.1. Invalidità uguale o superiore al 66% punti 15,0

A.5. Nucleo Mono genitoriale

A.5.1. Vedovo/a punti 28,0

A.5.2. Nubile/celebre con figlio riconosciuto da un solo genitore punti 28,0

A.5.3. In altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi indicate all'art. 3, lett. c) ed e) del DPCM 159/2013 e s.m.i. (punteggio non cumulabile con quello relativo al lavoro dell'altro genitore) punti 28,0

A.5.4. Nei casi di separazione legale, cessazione degli effetti civili, scioglimento, nullità del matrimonio indicati all'art. 3, lett. a), b), d) DPCM 159/2013 e s.m.i (punteggio non cumulabile con quello relativo al lavoro dell'altro genitore) punti 20,0

A.6. Gemelli (punteggio alternativo a quello del punto A1) per i quali viene presentata la domanda punti 4,0

In caso di gemelli per i quali non sia possibile assegnare la stessa struttura, per esaurimento dei posti disponibili, previa autorizzazione scritta di un genitore, il Servizio potrà collocare entrambi i bambini nella struttura con posti disponibili per entrambi i bambini, fatto salvo l'ordine di punteggio in graduatoria, scendendo nell'ordine delle preferenze espresse sulla domanda di ammissione.

A.7. Altra gravidanza, accertata nei termini previsti dal bando (se è prevista la nascita di gemelli doppio punteggio) punti 3,0

B. LAVORO DEI GENITORI (Genitore dichiarante e altro genitore)

B.1. Le tipologie di occupazione possono essere:

- Occupato autonomo, dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto superiore a 6 mesi;
- Occupato con incarichi continuativi/incarichi saltuari inferiori a 6 mesi nell'ultimo anno precedente alla scadenza del bando.
- Disoccupato
- Studente non lavoratore.

B.2. Sono equiparati alle posizioni di lavoro dipendente stabile le situazioni di incarico annuale, contratto di formazione lavoro, apprendista, dottorato di ricerca, borsista, specializzando.

B.3. Per incarico annuale si intende quello della durata superiore ai SEI MESI nel corso dell'anno precedente alla richiesta di iscrizione e fino alla data di scadenza del bando. Sono equiparati altresì al tempo indeterminato gli incarichi di collaborazione, contratti a progetto, collaborazioni coordinate continuative, iscrizioni a cassa lavoratori dello spettacolo, tirocinio formativo, formazione lavoro, formazione specialistica (es. medici specializzandi), praticantato e contratti analoghi ai precedenti aventi caratteristiche di continuità e rinnovabilità e di durata complessiva superiore a SEI MESI.

B.4. I punteggi di cui al punto B relativi al genitore non convivente con il bambino non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti A.5.3, A.5.4 e ~~A.5.5~~ del Nucleo mono genitoriale.

B.5. Lavoratore studente (cumulabile con il punto B6)

Il punteggio sarà assegnato per la frequenza a corsi di: scuola del primo ciclo dell'istruzione; di scuola secondaria di secondo grado; Università limitatamente alla prima laurea e alla laurea magistrale o di specializzazione punti 3,0

B.6. Orario settimanale di lavoro

Per i lavoratori dipendenti e con contratto di formazione lavoro si considera l'orario contrattuale.

Tipologia: Occupato (autonomo, dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto superiore a 6 mesi)

ORARIO DI LAVORO:

B.6.1 Meno di 15 ore punti 13,00

B.6.2 Da 15 e inferiore a 25 ore punti 16,00

B.6.3 Da 25 ore e inferiore a 36 ore punti 18,00

B.6.4 Da 36 ore e oltre punti 20,00

B.7 Per i lavoratori dipendenti e con contratto di formazione lavoro si considera l'orario contrattuale.

L'orario settimanale di lavoro degli insegnanti con CCNL che prevede il tempo pieno da 18 a 24 ore settimanali, viene convenzionalmente raddoppiato.

B.8 I punti B.11, B.12 e B.13 sono assegnati alla tipologia di "Occupato autonomo o dipendente a tempo indeterminato o tempo determinato con contratto superiore a 6 mesi".

B.9 I punti B.10, B.11, B.12 e B.13, relativi ai disagi di lavoro, sono fra loro incompatibili, cioè non si possono sommare in termini di punteggio. Se una attività presenta più caratteristiche di disagio, si assegnerà quella con il punteggio più alto.

B.10. Trasferte

Per periodi che comportano assenze con pernottamenti effettuati nell'anno precedente e fino alla scadenza del bando relativi al lavoro attuale. Il punteggio viene assegnato solo se il genitore è residente con il bambino.

B.10.1 Periodo complessivo di almeno 181 notti Punti 6,00

B.10.2 Periodo complessivo tra 91 e 180 notti Punti 4,00

B.10.3 Periodo complessivo tra 30 e 90 notti Punti 2,00

N.B. Per periodo complessivo si intende la somma delle notti di assenza.

B.11. Pendolarità quotidiana

Per "pendolarità" si intende lo spostamento quotidiano che lavoratori e studenti devono affrontare per recarsi dall'abitazione al luogo di lavoro o studio. La distanza chilometrica considerata è la sola tratta di andata fra la residenza e la sede del posto di lavoro. Tale distanza si considera solo se il genitore è residente con il bambino. Il pendolarismo dello studente si assegna solo nel caso di frequenza obbligatoria (da certificare). Per calcolare le distanze si utilizza il sistema di geolocalizzazione riconosciuto. Distanza uguale o superiore ai 20 Km punti 3

B.12. Pendolarità non quotidiana o senza sede fissa

Il punteggio viene attribuito alle tipologie di lavoro che comportano uno spostamento dal luogo di residenza ad altri luoghi di lavoro almeno uno dei quali distante uguale o superiore a 20 Km (relativamente al percorso più breve di sola andata) ed è riferito in particolare ai rappresentanti, agenti di commercio, camionisti e tutti i lavoratori che hanno più sedi di lavoro al di fuori del proprio Comune di residenza.

Il punteggio viene attribuito in base alla sede di lavoro prevalente – punti 1,5

B.13. Lavoratori con impegno notturno

Si considera impegno notturno quello di almeno 4 ore continuative nella fascia oraria 22 – 06 previsto dal contratto di lavoro (considerare media mensile).

Il punteggio viene attribuito solo se il genitore con impegno notturno è residente con il bambino.

B.13.1 Da 11 notti al mese punti 7,0

B.13.2 Da 3 a 10 notti al mese punti 4,5

I successivi **punti B.14, B.15, B.16 e B.17** non sono cumulabili tra di loro e con altri punteggi riferiti al lavoro.

TIPOLOGIA: OCCUPATO CON INCARICHI CONTINUATIVI/INCARICHI SALTUARI INFERIORI A 6 MESI, TIROCINI FORMATIVI OBBLIGATORI

B.14. Incarichi da 3 a 6 mesi

Incarichi a tempo determinato da 3 mesi fino a 6 mesi cumulabili in corso nell'anno precedente o in essere fino alla data di presentazione della domanda. (es. contratti a progetto, collaborazioni coordinate continuative, iscrizioni a cassa lavoratori dello spettacolo, tirocinio formativo, formazione lavoro, praticantato e contratti analoghi ai precedenti) – in relazione all'impegno orario settimanale:

B.14.1. Fino a 25 ore punti 11,5

B.14.2. Da 25 e inferiore a 36 ore punti 14,0

B.14.3. Da 36 e oltre punti 16,0

B.15. Incarichi saltuari inferiori a 3 mesi

Incarichi saltuari, inferiori a 3 mesi effettuati nell'anno precedente e fino alla data della presentazione della domanda, senza carattere di continuità e rinnovabilità, prestazioni occasionali di lavoro autonomo e/o dipendente punti 9,0

TIPOLOGIA: DISOCCUPATO

B.16. Disoccupati da almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda

Per l'assegnazione del punteggio è necessario produrre almeno uno dei seguenti documenti:

- certificazione per situazione di mobilità;
- certificato di iscrizione a corsi di formazione per l'anno scolastico corrente riconosciuti da enti pubblici,
- certificato di iscrizione in graduatoria per supplenze o incarichi o documenti sostitutivi nel caso di graduatoria dell'Ufficio scolastico provinciale (graduatorie valide per l'anno scolastico oggetto della domanda);
- disoccupato ai sensi dell' art. 19 c.1 del Lgs. 150/2015, che abbia dichiarato in forma telematica al sistema informativo delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare a politiche attive del lavoro concordate con il Centro per l'impiego;
- lettera di licenziamento, dimissioni volontarie o scadenza di contratto avente data certa nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda.

- certificato di idoneità conseguito in un pubblico concorso risalente a non più di 2 anni dalla data di scadenza del bando.

In assenza di documentazione il punteggio non sarà attribuito
punti 6,5

TIPOLOGIA: STUDENTE NON LAVORATORE

B.17. Studenti non lavoratori

Si considera la frequenza di scuola media superiore, Università o scuola di specializzazione relativa all'anno scolastico in corso, tirocinio obbligatorio, praticantato in corso e con durata minima di 1 anno, gli studenti universitari devono essere in corso rispetto agli anni previsti dal corso di studi.

B.17.1. Con obbligo di frequenza punti 9,0

B.17.2. Senza obbligo di frequenza punti 5,0

B.17.3 Pendolarità per sedi universitarie diverse dalla sede di Parma punti 1,5

C. PUNTEGGI AGGIUNTIVI – CRITERI DI PRIORITA'

C.1. Domande di bambini supportate da relazione dell'Assistente sociale del Comune di Parma
Punti 70,0

C.2. Domande di iscrizione di bambini con un genitore detenuto/in stato di detenzione domiciliare
Punti 28,0

C.3. Domande di iscrizione di bambini di 5 anni di età punti 12,0

C.4. Bambini in affidamento preadottivo e familiare punti 6,5

C.5. Famiglia con un altro figlio che stia frequentando e che continuerà a frequentare nell'anno scolastico di riferimento del Bando i servizi per l'infanzia del Comune di Parma con ammissione da graduatoria comunale o che ha presentato domanda per i servizi per l'infanzia del Comune di Parma per l'anno scolastico cui si riferisce il bando Punti 2,0

C.6. Famiglia con un altro figlio che sta frequentando, che frequenterà nell'anno scolastico di riferimento del Bando o che ha fatto domanda per la scuola primaria punti 1,5

C.7. Bambini ammessi con graduatoria del Comune di Parma e provenienti dai servizi 0/3 anni, che presentano domanda per la scuola dell'infanzia punti 2,0

C.8. Domanda di iscrizione riferita a figlio di un dipendente del Comune di Parma – punti 1.

Art. 7- Formazione della graduatoria

1. La graduatoria delle domande presentate nei termini sarà formulata nel rispetto del seguente ordine:

a. residenti nel Comune di Parma.

b. non residenti nel Comune di Parma.

2. Espletata l'istruttoria, ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio valido per la collocazione del bambino/a in graduatoria. Conclusa tale fase ad ogni richiedente sarà inviata una nota indicante il punteggio assegnato corrispondente alle dichiarazioni rese nella domanda; nella stessa nota saranno indicate le scelte delle strutture espresse in sede di domanda compatibili con le tipologie

di servizio e fasce d'età. La nota stabilirà un termine entro cui ogni utente potrà richiedere la correzione di errori materiali da parte degli uffici e la modifica delle strutture scelte.

Art. 8 - Criteri di precedenza per l'assegnazione dei posti

1. I posti vengono assegnati secondo la graduatoria e in base alla disponibilità dei posti, nel rispetto del seguente ordine e fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 9 (Criteri di priorità) e 10 (Riserva dei posti):

a) domande pervenute entro i termini: residenti nel Comune di Parma la cui domanda per l'accesso al servizio è stata presentata nei termini (residenza del bambino e di almeno un genitore);

b) residenti nel Comune di Parma la cui domanda per l'accesso al servizio è stata presentata fuori termine ed entro la scadenza del 30 giugno (residenza del bambino e di almeno un genitore);

c) residenti nel Comune di Parma la cui domanda per l'accesso al servizio è stata presentata dal 1 luglio al 31 agosto (residenza del bambino e di almeno un genitore);

d) residenti nel Comune di Parma che compiono tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, sulla base di specifiche disposizioni emanate annualmente dal Ministero dell'Istruzione competente che disciplinano l'anticipo scolastico;

e) non residenti nel Comune di Parma la cui domanda per l'accesso al servizio è stata presentata entro il termine di scadenza del bando;

f) non residenti nel Comune di Parma la cui domanda per l'accesso al servizio è stata presentata fuori termine ed entro il 30 giugno;

g) non residenti nel Comune di Parma la cui domanda per l'accesso al servizio è stata presentata fuori termine dal 1 luglio al 31 agosto.

h) non residenti nel Comune di Parma che compiono tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, sulla base di specifiche disposizioni emanate annualmente dal Ministero dell'Istruzione competente che disciplinano l'anticipo scolastico.

Art. 9 - Criteri di priorità

1. Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, l'ordine di precedenza sarà determinato dalla data di nascita del bambino (precede quello di età maggiore).

2. Il bambino, assegnatario di un posto in una struttura diversa da quella che il fratello/sorella continuerà a frequentare per l'anno scolastico di riferimento del bando, potrà rimanere in lista di attesa della struttura del fratello/sorella fino all'apertura del servizio (su richiesta dei genitori).

3. Qualora venga presentata, dopo la scadenza dei termini fissati dal bando, una domanda supportata da relazione dell'Assistente Sociale del Comune di Parma, il bambino sarà ammesso con priorità nella graduatoria dei bambini in lista d'attesa delle domande presentate fuori termine.

4. La domanda fuori termine per i bambini in affidamento preadottivo e familiare, affidati alle famiglie, viene collocata in graduatoria nel seguente modo:

- se la domanda è presentata prima dell'approvazione della graduatoria delle domande presentate nei termini, essa viene collocata nella graduatoria nella posizione che spetta per punteggio;
- se la domanda è presentata dopo l'approvazione della graduatoria delle domande presentate nei termini, essa viene collocata nella posizione che spetta per punteggio nella lista d'attesa delle domande presentate nei termini.

5. La presentazione di una certificazione specialistica relativa al bambino/a per cui si presenta la domanda rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate e/ o invalidità civile, certificazione L.102/2009 o in corso di valutazione per il riconoscimento della Legge 104/1992 di cui all'art. 6 punto A.2, ricevute dopo la presentazione della domanda determina l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6 punto A2 alla domanda, anche dopo l'approvazione della graduatoria e la domanda verrà collocata in base al punteggio ottenuto.

6. Potranno essere inseriti come presentate da residenti e nella graduatoria dei richiedenti *nei termini* i/le bambini/e compresi/e in nuclei familiari nei quali un componente sia appartenente alle FF.AA, ai corpi organizzati per il Servizio dello Stato, alle forze di Polizia e al corpo nazionale dei VV.FF. Qualora, per esigenza obbligatoria di servizio, il nucleo familiare abbia dovuto trasferire la residenza o il domicilio nel Comune di Parma dopo la scadenza dei termini per la domanda del servizio di scuola/nidi d'infanzia.

Art. 10 - Riserva dei Posti

1. Le domande di minori con disabilità, certificata ai sensi della legge 104/1992 – residenti nel Comune di Parma e presentate nei termini del Bando - hanno la precedenza sulle ammissioni ai servizi per la prima infanzia 0/3 anni e ai servizi per l'infanzia 3/6 anni.

2. Qualora la domanda, come sopra indicata, venga presentata dopo la scadenza dei termini fissati da bando per l'iscrizione, il bambino con disabilità sarà ammesso con priorità nella graduatoria dei bambini in lista d'attesa delle domande presentate nei termini.

Art. 11 - Graduatoria delle domande in lista d'attesa

1. La lista d'attesa ricomprende le domande che pur avendo diritto all'assegnazione di un posto non possono essere soddisfatte relativamente alle preferenze espresse rispetto al plesso e la tipologia di servizio.

2. La graduatoria della lista d'attesa per le domande non soddisfatte sarà tenuta in considerazione per l'assegnazione dei posti che si renderanno vacanti fino al 31 dicembre. Dopo tale data, eventuali rinunce al servizio, verranno sostituite sentito il Responsabile del Servizio.

Art. 12 - Aggiornamento della graduatoria delle domande in lista d'attesa dopo la chiusura del bando

- 1.** La graduatoria delle domande collocate in lista d'attesa potrà essere modificata a seguito di:
- inserimento di bambini in affidamenti preadottivi e familiari;

- inserimento di bambini con certificazione L. 104,
- rettifiche punteggio dovute alla presentazione di certificazioni specialistiche rilasciate da strutture pubbliche o convenzionate e certificazioni in corso di valutazione ai fini del riconoscimento della Legge 104/1992;
- ritiro dai servizi,
- collocazione in lista d'attesa a seguito di controlli con esito negativo,
- collocazione di domande in lista d'attesa a seguito applicazione del comma 2 del presente articolo,
- eventi eccezionali oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all'articolo 16,
- collocazione con priorità di domande supportate da relazione dell'Assistente Sociale presentate, dopo la scadenza del bando, nelle graduatorie fuori temine;
- bambini con data presunta del parto entro il 30 aprile ma nati successivamente e bambini con data presunta oltre il 30 aprile ma nati entro il medesimo termine;
- bambini di nuclei familiari nei quali un componente sia appartenente alle FF.AA, ai corpi organizzati per il Servizio dello Stato, alle forze di Polizia e al corpo nazionale dei VV.FF trasferiti nel Comune di Parma (art. 9 comma 6).

2. L'utente collocato nelle liste d'attesa a cui venga proposto, un posto fra quelli scelti, avrà 5 giorni lavorativi di tempo per accettare il posto attraverso la procedura online. Il termine è ridotto a 3 giorni lavorativi se la proposta di assegnazione avviene dopo l'apertura dei servizi. In caso di mancata accettazione entro il termine previsto, il posto sarà revocato d'ufficio, con la possibilità di rimanere in lista d'attesa sulle strutture che, in ordine di preferenza sono state indicate in ordine precedente al posto offerto. La mancata accettazione del posto sino alla seconda proposta, da inviare con la procedura online entro il termine di 5/3 giorni, determina il ritiro della domanda e l'utente sarà cancellato dalla graduatoria della lista d'attesa.

Il rifiuto della struttura corrispondente alla prima scelta determina il ritiro della domanda.

Art. 13 - Rinuncia al posto assegnato per i nuovi iscritti

1. Qualora, per sopravvenuti motivi, nonostante l'esito positivo della graduatoria, i genitori / tutori non intendano inserire il bambino nel servizio, sono tenuti a presentare la rinuncia al posto con le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Se la rinuncia è comunicata entro 20 (venti) giorni dall'approvazione della graduatoria non sarà assoggettata ad alcun onere.

3. Qualora la rinuncia al posto pervenga successivamente al termine di 20 giorni dall'approvazione della graduatoria, ma prima dell'inserimento, l'utente è tenuto a pagare una somma a titolo rimborso spese per procedura ed oneri legati all'organizzazione del servizio, come indicata nel piano tariffario annuale. La stessa somma dovrà essere versata anche nel caso in cui la rinuncia avvenga successivamente all'accettazione del posto assegnato.

4. Le rinunce pervenute dal giorno di inserimento in avanti, anche in assenza di frequenza, comportano l'obbligo del pagamento della tariffa mensile, secondo quanto previsto all'art. 17 del vigente Regolamento per la determinazione delle Tariffe.

5. La rinuncia al posto assegnato, presentata dopo il termine di 20 giorni dall'approvazione della graduatoria e successivamente all'accettazione on line determina la rinuncia definitiva al servizio.

Art. 14- Modalità di inserimento dei bambini nuovi iscritti

1. L'inserimento dei bambini avviene gradualmente dall'inizio dell'anno scolastico indicativamente fino alla fine di ottobre.

Le date di inserimento sono concordate tra le famiglie e gli educatori / insegnanti della sezione.

2. In caso di assegnazione del posto dopo l'inizio dell'anno scolastico, gli accordi per l'inserimento sono concordati con gli educatori / insegnanti della sezione entro 10 giorni dalla data di comunicazione del posto assegnato.

3. La data di inserimento può essere rimandata, previa richiesta scritta corredata da certificato medico e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni. Trascorso tale termine dovrà essere effettuato l'inserimento pena la decadenza dall'iscrizione al servizio, come disciplinato all'articolo successivo.

Art. 15 - Mantenimento/ Revoca del posto assegnato

1. In caso di mancata frequenza del bambino fino a due mesi consecutivi, il posto assegnato viene mantenuto con pagamento della retta calcolata come indicato nello specifico Regolamento per l'applicazione delle rette dei servizi educativi.

2. Qualora la mancata frequenza superi i due mesi, fatti salvi casi eccezionali documentati da comunicare all'ufficio iscrizioni ai fini del mantenimento del posto con pagamento della retta, si determina la revoca dall'iscrizione al servizio.

3. Nel caso in cui i genitori non partecipino alle riunioni di inizio anno e non contattino, entro la prima settimana di settembre, l'ufficio iscrizioni o la struttura, al fine di prendere accordi per l'inserimento, il posto verrà revocato, salva ulteriore avviso di revoca da parte degli uffici indirizzato alla mail dichiarata in domanda.

4. L'accertato ed ingiustificato mancato pagamento delle rette per oltre tre mesi nello stesso anno scolastico, protratto, dopo il sollecito, per ulteriori 30 giorni, determinerà la revoca del posto per il successivo anno scolastico.

Art. 16 - Commissione di Settore

1. E' istituita una Commissione, composta da:

a) Direttore del Settore con funzioni di Presidente;

b) Responsabile del Servizio nidi d'infanzia o del Responsabile del Servizio scuole d'infanzia o del Responsabile del Servizio servizi per la scuola, con funzioni di componente;

c) Responsabile del Servizio servizi generali educativi, con funzioni di componente.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) Valuta, in caso di disponibilità di posti, se prorogare il termine per l'accoglimento delle domande oltre il 31 agosto.

b) esamina le eventuali istanze di revisione dei punteggi per l'ammissione ai servizi;

c) valuta, con l'eventuale ausilio dell'assistente sociale referente, situazioni di minori ai fini dell'ammissione a servizi per l'infanzia, anche in deroga al presente Regolamento;

d) collabora con la Struttura Operativa comunale preposta ai Controlli, per la definizione di criteri interpretativi laddove questi si rendano necessari per il corretto svolgimento dell'attività di istruttoria e controllo, con riferimento al presente Regolamento ed al Bando per l'accesso ai servizi che verranno di volta in volta pubblicati;

e) esamina le istanze dei genitori presentate nell'ambito dei servizi erogati dal Settore Educativo per situazioni familiari particolari.

Art. 17 - Requisiti per l'accesso al nido d'infanzia

1. Per l'accesso al nido d'infanzia, i genitori possono presentare domanda per bambini con data presunta parto entro il successivo 30/4 ed entro il terzo anno di età, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

2. Nel caso di approvazione della graduatoria prima del termine del 30/4, i posti spettanti sulla base della data presunta parto, saranno assegnati provvisoriamente in attesa della verifica della data effettiva del parto. La nascita avvenuta dopo il termine del 30/4 determinerà la decadenza dalla graduatoria. La domanda, su richiesta della famiglia potrà essere inserita tra le domande presentate fuori termine.

3. Dopo la scadenza del bando potranno presentare domanda le famiglie con bambini nati o con data presunta del parto compresa tra il 1 maggio e il 30 giugno. Tali domande saranno inserite, sulla base del punteggio, nelle graduatorie dei fuori termine. Tali domande potranno essere riammesse nei termini unicamente nel caso in cui la nascita, avvenuta entro il 30 aprile, sia comunicata agli uffici entro 15 giorni. I bambini comunque potranno essere inseriti non prima del compimento del quarto mese di età.

Art. 17 bis - Requisiti per l'accesso alla scuola dell'infanzia

1. Per l'accesso al servizio Scuole dell'infanzia possono presentare domanda le famiglie di bambini da 3 a 5 anni compiuti entro il 31/12 dell'anno scolastico di riferimento, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

2. Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione, le famiglie dei bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, sulla base di specifiche disposizioni emanate annualmente dal Ministero dell'Istruzione competente che disciplinano l'anticipo scolastico. Tali

utenti potranno essere ammessi al servizio a condizione che vi sia disponibilità di posti e che siano esaurite le liste d'attesa.

Art. 18 – Graduatoria

- 1.** La graduatoria per l'ammissione ai servizi sarà formulata sulla base dei criteri previsti al Titolo II, artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
- 2.** I bambini ammessi al servizi 0/3 saranno suddivise in tre graduatorie: piccolissimi (da 4 mesi a 12 mesi), piccoli (12 mesi a 24 mesi), gradi (da 24 mesi a 36 mesi).

Art. 19 - Assegnazione del posto

- 1.** L'assegnazione dei posti avviene secondo le modalità indicate agli artt. 8 (Criteri di precedenza per l'assegnazione dei posti) e 9 (Criteri di priorità).
- 2.** E' consentito indicare la propria preferenza per un numero limitato di strutture, secondo le modalità indicate nel bando.
- 3.** In mancanza di disponibilità di posti per le preferenze espresse nel modulo di domanda di accesso al servizio, il bambino resterà inserito nella graduatoria della lista d'attesa di cui all'art. 11, in quanto non vengono assegnate d'ufficio strutture non richieste dalla famiglia.
- 4.** Qualora venga assegnato un posto che non corrisponde alla prima scelta espressa, all'utente sarà concessa d'ufficio l'opportunità di rimanere in lista d'attesa per la prima preferenza espressa fino a 20 (venti) giorni dall'approvazione della graduatoria, conservando l'assegnazione ottenuta. Dopo tale data verrà considerato definitivo il posto assegnato. In caso di rifiuto della struttura assegnata, l'utente potrà rimanere in lista d'attesa sulle altre strutture che, in ordine di preferenza, sono state indicate con ordine precedente, come disciplinato all'art. 12.
- 5.** Le rinunce al posto presentate successivamente al termine di 20 giorni dall'approvazione della graduatoria sono disciplinate dall'art. 13 (Rinuncia al posto assegnato per i nuovi iscritti).
- 6.** L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso in cui risultassero dei posti ancora disponibili, di rendere noti i posti eventualmente rimasti liberi per ogni singola struttura, unitamente al termine entro il quale gli utenti potranno richiedere l'aggiunta di altre preferenze o variazioni di quelle già espresse. Dopo tale termine saranno attribuiti i posti in base al punteggio.
- 7.** L'assegnazione alla specifica tipologia di servizio di cui all'art. 7 (Formazione della graduatoria) è vincolante per tutto il periodo di permanenza del bambino nel Servizio.
- 8.** Il passaggio ad altra tipologia di servizio (es. da Spazio bambini a Nido comunale o in convenzione, da Nido comunale a Nido privato in convenzione e viceversa o da scuola dell'infanzia comunale a statale o convenzionata e viceversa) può avvenire a seguito di presentazione di nuova domanda nel successivo anno scolastico. Qualora tale domanda di iscrizione venisse accolta, avverrà automaticamente l'assegnazione del posto richiesto e di conseguenza la rinuncia al posto occupato nell'anno scolastico precedente. Nel caso in cui la nuova domanda non fosse soddisfatta, all'utente sarà concessa l'opportunità di rimanere in lista d'attesa fino al termine di 20 giorni

dall'approvazione della graduatoria, salvo il bambino stia già frequentando nel qual caso il termine sarà di 3 giorni lavorativi, conservando il posto dell'anno precedente.

Dopo tale data sarà confermata la precedente assegnazione.

9. Nel Servizio Nidi di infanzia i fratelli non verranno inseriti e/o trasferiti nella stessa sezione mista o sperimentale 0/6, né i gemelli verranno inseriti e/o trasferiti nella stessa sezione sperimentale 0/6. Nel servizio Scuole d'infanzia i fratelli ed i gemelli non verranno inseriti o trasferiti nella stessa sezione di scuola o sperimentale 0-6.

10. I posti del Servizio Nido sono assegnati nelle seguenti tipologie:

a) servizio di Nido ad orario normale: dalle ore 7,30 alle ore 16,00

b) servizio di Nido ad orario ridotto (laddove previsto): dalle ore 7,30 alle ore 13.00

c) spazio bambini: orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 13.00

d) P.G.E.: dalle 8,00 alle 16,00 (senza servizio di Centro giochi pomeridiano).

Il passaggio dal servizio di nido ad orario normale al servizio ad orario ridotto (o viceversa) può avvenire solo una volta nel corso dell'anno scolastico.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire con le modalità indicate dal presente Regolamento.

Art. 20 - Trasferimento ad altro plesso nell'anno scolastico successivo

1. La richiesta di trasferimento ad altro plesso può essere presentata solo nell'anno scolastico successivo, all'interno delle medesime tipologie di servizio a gestione comunale (diretta e indiretta) e non è revocabile:

- Servizio scuola Infanzia – da scuola a scuola;
- Servizio di Nidi d'Infanzia - da Nido ad altro Nido;

2 . Le richieste di trasferimento hanno la priorità sulle domande di iscrizione. Le domande di trasferimento saranno accolte nella misura e secondo le modalità comunicate annualmente.

3. Dopo l'avvenuta approvazione della graduatoria per l'anno scolastico successivo non verranno assegnati trasferimenti.

Art. 21 Centro Giochi Pomeridiano

1. Il Centro Giochi Pomeridiano è un servizio di orario integrativo, attivo in diverse strutture, che prevede la permanenza presso il Nido d'infanzia/Scuola d'Infanzia oltre il normale orario di funzionamento del servizio, coprendo la fascia oraria dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

2. Le richieste di accesso al servizio possono essere presentate contestualmente alla domanda di ammissione al servizio, oppure durante l'anno presentando domanda on line, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

3. I posti previsti al Centro Giochi Pomeridiano sono limitati e pertanto la richiesta potrà essere presentata solo nel caso di genitori entrambi impegnati in attività lavorativa oltre l'orario di funzionamento del servizio (7:30 – 16:00).

4. L'assegnazione al servizio avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) per le richieste presentate contestualmente alla domanda di ammissione al servizio, l'assegnazione avviene, in base ai posti disponibili, tenendo conto del punteggio ottenuto in domanda;

b) per le richieste presentate durante il corso dell'anno si procederà in base alla data di presentazione della richiesta ed al punteggio assegnato in domanda tenendo conto dei posti disponibili;

c) in caso di parità il servizio verrà assegnato al bambino di età maggiore.

5. I genitori dei bambini, che frequentano una struttura nella quale è organizzato il Centro Giochi Pomeridiano, possono farne richiesta anche durante l'anno scolastico, qualora non sia prevista l'iscrizione a mezzo apposito bando annuale. L'ammissione al servizio avverrà in base alla disponibilità di posti.

6. I bambini ammessi al Centro Giochi Pomeridiano conservano tale diritto anche durante i periodi in cui i genitori sono assenti dal lavoro a qualsiasi titolo.

7. Eventuali variazioni, durante la permanenza al servizio, della situazione lavorativa dei genitori di bambino ammesso al servizio, devono essere comunicate entro 15 giorni dal loro sopravvenire.

8. La rinuncia al servizio deve essere inoltrata tramite mail o tramite servizi online.

9. Le domande non soddisfatte per mancanza di posti verranno messe in lista d'attesa.

10. In caso di non frequenza del servizio per un periodo continuativo di 2 mesi, l'Amministrazione procederà alla revoca d'ufficio del servizio assegnato.

Art. 22 - Assegnazione posti in convenzione presso Strutture private

1. L'Amministrazione Comunale può acquisire posti presso gestori privati di servizi per la prima infanzia 0/3 anni, indicati nei bandi annuali.

2. L'assegnazione dei posti avviene secondo le modalità indicate agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

3. L'assegnazione di un posto in convenzione è definitiva fino al passaggio alla scuola d'infanzia e non dà diritto alla richiesta di trasferimento per l'anno scolastico successivo.

4. Per il trasferimento in altre Strutture deve essere ripresentata, nei termini del nuovo Bando, una nuova domanda. Qualora tale domanda di iscrizione venisse accolta, avverrà automaticamente l'assegnazione del posto richiesto e di conseguenza la rinuncia al posto occupato nell'anno scolastico precedente. Nel caso in cui la nuova domanda non fosse soddisfatta, all'utente sarà concessa d'ufficio l'opportunità di rimanere in lista d'attesa fino al termine di 20 giorni dall'approvazione della graduatoria, salvo il bambino stia già frequentando nel qual caso il termine sarà di 3 giorni lavorativi, conservando il posto dell'anno precedente. Dopo tale data sarà confermato il posto in convenzione.

5. Le rinunce al servizio sono disciplinate ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

6. Sono esclusi dalla convenzione: la quota di iscrizione e la quota per orari prolungati oltre a quanto stabilito nei contratti annuali stipulati tra la famiglia e il Gestore.

7. Le modalità di pagamento per la frequenza e le eventuali riduzioni per assenze durante l'anno scolastico saranno regolamentate dal Gestore a cui è affidato il servizio.

Art. 23 Convenzione presso Scuole d'infanzia private e paritarie

1. L'Amministrazione Comunale sottoscrive convenzioni con Scuole d'Infanzia private paritarie al fine di creare un sistema integrato sui servizi per l'infanzia a livello cittadino.

2. Gli utenti interessati si rivolgono alla scuola firmataria della convenzione senza entrare nelle graduatorie comunali.

3. I bambini iscritti nelle strutture di cui alla Convenzione tra il Comune di Parma e gli Enti gestori privati di scuole di infanzia paritarie e Federazione Italiana Scuole Materne per un sistema integrato pubblico dei servizi per l'infanzia 0-6 (c.d. "Convenzione A"), alla data del 15 settembre, che abbiano programmato l'ambientamento entro il 30 settembre o che abbiano già iniziato a frequentare il servizio, previo consenso scritto della famiglia oppure la disponibilità della scuola paritaria ad applicare la stessa tariffa applicata dal Comune di Parma, saranno considerati assegnatari definitivi della struttura convenzionata prescelta per l'intero anno scolastico. L'anno successivo potranno presentare nuova domanda di accesso ai servizi comunali.

Per la struttura in Concessione (Lo Scoiattolo) si applicano i commi di seguito riportati.

4. L'assegnazione dei posti agli utenti avviene secondo le modalità indicate agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

5. L'assegnazione di un posto in concessione è definitiva fino al passaggio alla scuola primaria e non dà diritto alla richiesta di trasferimento in scuole d'infanzia comunali per l'anno scolastico successivo.

6. Per il trasferimento in Scuola d'infanzia comunale deve essere ripresentata, nei termini del nuovo Bando, una nuova domanda. Qualora tale domanda di iscrizione venisse accolta, avverrà automaticamente l'assegnazione del posto richiesto e di conseguenza la rinuncia al posto occupato nell'anno scolastico precedente. Nel caso in cui la nuova domanda non fosse soddisfatta, all'utente sarà concessa d'ufficio l'opportunità di rimanere in lista d'attesa fino al termine di 20 (venti) giorni dall'approvazione della graduatoria, salvo il bambino stia già frequentando nel qual caso il termine sarà di 3 giorni lavorativi, conservando il posto dell'anno precedente.

Dopo tale data sarà confermato il posto in convenzione

7. Le rinunce al servizio sono disciplinate ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

8. Sono esclusi dalla concessione: la tassa di iscrizione, il servizio di orario prolungato e il servizio estivo oltre a quanto stabilito nei contratti annuali stipulati tra la famiglia e il Gestore.

9. Le modalità di pagamento per la frequenza e le eventuali riduzioni per assenze durante l'anno scolastico saranno regolamentate dal Gestore a cui è affidato il servizio.

Art. 24 – Controlli sulle domande di accesso oggetto del Regolamento

1. Tra i richiedenti il servizio il Settore, in applicazione dell'art. 71 e segg. del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, procederà ad effettuare controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, tesi ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda, sulla base dei seguenti principi: i punteggi ottenuti dalle dichiarazioni sostitutive sul modulo di domanda verranno confrontati con quelli risultanti dalla presentazione successiva dei documenti da parte dei potenziali ammessi, in una quota minima del 5% e fino ad un massimo del 20%, che verranno individuati quale campione di controllo secondo un sistema di selezione casuale integrato dai casi sui quali sorgano fondati dubbi.

2. La funzione di controllo può effettuarsi anche in sede di presentazione della documentazione reddituale e patrimoniale ai fini del calcolo ISEE per la determinazione della retta.

3. L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, la possibilità di controllare situazioni entro limite del 20% sopra indicato.

4. Qualora il punteggio derivante dalle dichiarazioni espresse in domanda degli utenti controllati risultasse più elevato di quello derivante dalla produzione dei documenti in una misura superiore o uguale a punti 7 la relativa posizione verrà retrocessa in coda alla graduatoria di tutti i richiedenti, ovvero si procederà alla dimissione dell'utente qualora questi fosse già stato inserito nel servizio; se la stessa differenza fosse inferiore a punti 7 si provvederà a diminuire corrispondentemente il punteggio: tale diminuzione potrà comportare la dimissione dalla scuola assegnata e il reinserimento nelle liste d'attesa con possibile ammissione in altra scuola.

5. I controlli potranno essere preventivi (precedenti l'uscita della graduatoria, ovvero a iter procedimentale in corso) o successivi (posteriori all'uscita della graduatoria o, comunque, posteriori al provvedimento di ammissione): in entrambe le tipologie è fatto obbligo al soggetto di consegnare integralmente tutta la documentazione richiesta ai fini del procedimento di controllo, entro il termine comunicato con lettera di avvio di procedimento, pena la cancellazione della domanda o l'annullamento del provvedimento d'ammissione, oltre alla segnalazione del fatto alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000. In ogni caso, non si darà corso all'inserimento fino al completamento del procedimento di controllo.

6. Ad anno scolastico avviato, l'accertamento di dichiarazioni non veritiere, come pure il rifiuto, tacito o manifesto, dell'utente a presentare la documentazione probatoria richiesta entro il termine comunicato dall'ufficio competente, determinerà la dimissione d'ufficio dal servizio, oltre alla segnalazione del fatto alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000.

7. I controlli si concluderanno entro 90 giorni dalla data di avvio del procedimento comunicato agli utenti interessati.

Art. 25 – Morosità nel pagamento

1. In caso di mancato o incompleto pagamento delle rette riguardanti i servizi educativi (ad esempio nidi e scuole d'infanzia, ristorazione scolastica, ecc), anche relative ad altri/e figli/e, gli interessati sono diffidati a provvedere.

2. Se, nonostante il richiamo, l'interessato non proceda al pagamento, la domanda ai servizi prima infanzia potrà essere d'ufficio dichiarata inammissibile, fermo restando l'avvio delle procedure di riscossione coattiva come previsto dalla normativa vigente.

TITOLO III - SERVIZI INTEGRATIVI (0-3 ANNI)

Art. 26 - Spazio Bambini

1. Lo Spazio Bambini è un servizio a breve permanenza che offre accoglienza giornaliera ai bambini da 1 a 3 anni e funziona in orario antimeridiano, per un massimo di 5 ore. I bambini vengono affidati dalle famiglie ad un'educatrice di riferimento ed entrano a far parte di un gruppo stabile. Nel periodo di permanenza non è previsto il pasto. Sono predisposti spazi specifici per il riposo dei bambini.

2. L'assegnazione dei posti avviene secondo le modalità indicate agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

TITOLO IV - SERVIZI DOMICILIARI (0-3 ANNI)

Art. 27 - Educatore Domiciliare e Piccolo Gruppo Educativo

1. L'Educatore Domiciliare è un servizio che accoglie al massimo 5 bambini. L'educatrice domiciliare può svolgere l'attività presso il proprio domicilio o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione dal Comune o da altro soggetto. Il servizio è rivolto a bambini da 12 mesi a 3 anni.

2. Il Piccolo Gruppo Educativo è un servizio educativo che accoglie un massimo di 7/8 bambini e può essere organizzato presso la residenza dell'educatore, in spazi appositamente organizzati, o altra struttura dedicata. Il servizio è rivolto a bambini da 4 mesi a 3 anni. E' prevista l'accoglienza dei bambini al di sotto dei 9 mesi solo se il pasto viene confezionato all'interno del servizio in una cucina dedicata.

3. L'assegnazione dei posti avviene secondo le modalità indicate agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

TITOLO V – SERVIZI SPERIMENTALI (0-6 ANNI)

Art. 28- Servizi Sperimentali 0/6 anni

1. I Servizi Sperimentali sono servizi organizzati in strutture a gestione comunale e propongono un'esperienza educativa in un unico gruppo sezione di bambini appartenenti ad una fascia di età diversificata.

2. Sono rivolti a tutte le famiglie con bambini in età dai 18 mesi ai 5 anni e funzionano dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00.

3. Ogni sezione è composta da un totale di 25 bambini di cui n. 10 bambini dai 18 ai 36 mesi e n. 15 bambini da 3 a 5 anni e prevede la presenza di n. 2 educatori e n. 1 insegnante.

4. Per le famiglie dei bambini in età 18/36 mesi, che intendono proseguire il percorso nella sezione sperimentale, è possibile la continuità nello stesso gruppo sezione nel passaggio al sottogruppo di scuola dell'infanzia.

Le famiglie che non intendono proseguire il percorso nella sez 0/6, da sottogruppo nido a sottogruppo scuola infanzia, devono presentare una nuova domanda per l'ammissione al servizio scuola infanzia.

Qualora tale domanda di iscrizione venisse accolta, avverrà automaticamente l'assegnazione del posto richiesto e di conseguenza la rinuncia al posto occupato nell'anno scolastico precedente. Nel caso in cui la nuova domanda non fosse soddisfatta, all'utente sarà concessa d'ufficio l'opportunità di rimanere in lista d'attesa fino al termine di 20 (venti) giorni dall'approvazione della graduatoria, salvo il bambino stia già frequentando nel qual caso il termine sarà di 3 giorni lavorativi.

Dopo tale data sarà confermata la precedente assegnazione.

5. L'assegnazione dei posti avviene secondo le modalità indicate agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

TITOLO VI – SERVIZI ESTIVI (0-6 ANNI)

Art. 29 - Servizi Estivi per la prima infanzia (0/3 anni) e per l'infanzia (3/6 anni)

1. L'Amministrazione Comunale può organizzare un servizio di accoglienza estivo per i mesi di luglio e prima decade di agosto, per bambini in età da 0 a 6 anni.

2 Possono usufruire di tali servizi i bambini ammessi con graduatoria del Comune di Parma e provenienti dai servizi 0/3 anni, Servizi sperimentali 0/6 e le Scuole d'infanzia comunali (gestione diretta e partecipata) e statali; è consentito l'accesso ai bambini ammessi ai posti in convenzione presso strutture private 0-3.

3. La domanda di ammissione deve essere presentata direttamente al gestore individuato dal Comune.

4. In caso di domande eccedenti la ricettività stabilita annualmente nelle strutture individuate come sede dei servizi estivi, i posti verranno assegnati sulla base del seguente ordine di condizioni:

a) situazioni supportate da relazione dell'assistente Sociale del Comune di Parma o bambini che presentano disabilità certificate da Servizi Sanitari Pubblici;

b) nucleo con entrambi i genitori occupati in attività lavorativa nel periodo richiesto oppure nucleo con mono genitore impegnato in attività lavorativa;

c) provenienze dai plessi individuati quale bacino di utenza per la struttura destinata a sede del servizio estivo;

d) famiglia con due o più figli che si iscrivono al servizio estivo 0/6 anni;

e) numero dei figli entro i 13 anni;

A parità di posizione l'ordine di precedenza sarà determinato dalla data di nascita del bambino (precede il maggiore di età).

5. Le domande di bambini con un solo genitore lavoratore (escluso il caso di mono genitore lavoratore) verranno prese in considerazione, a disponibilità di posti, esaurite le domande presentate da entrambi i genitori occupati in attività lavorativa nel periodo richiesto.

TITOLO VII– SERVIZI ESTIVI (over 6 ANNI)

Art. 30 - Centri estivi

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale organizzare, nel periodo estivo, servizi diurni per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (fino a 17 se con disabilità certificata).

2. I servizi diurni, denominati Centri Estivi, sono disciplinati dalla normativa vigente in materia e sono organizzati in turni differenziati, indicativamente di 1 settimana, con orari diversi che possono prevedere l'accoglienza dei bambini e ragazzi per tutta o anche solo parte della giornata. Si svolgono in città o nelle immediate vicinanze e non prevedono il pernottamento.

3. L'Amministrazione può organizzare i servizi suddetti direttamente oppure esternalizzandone la gestione o ancora attraverso l'accreditamento di Enti in possesso di requisiti idonei.

4. L'Amministrazione approva ogni anno l'albo dei fornitori legittimati alla gestione dei centri estivi e definisce le modalità e i criteri per usufruire dei voucher a sostegno delle famiglie per favorire la frequenza agli stessi.

Art. 31 - Accesso ai Centri estivi

1. Per accedere ai Centri estivi gli utenti individuano i propri fornitori tra gli enti selezionati attraverso accreditamento o esternalizzazione e si rivolgono direttamente ad essi per le iscrizioni ai servizi.

2. I bambini con disabilità certificata (legge 104/1992), già in carico ai Servizi Educativi (Scuole dell'infanzia) o al Servizio per l'inclusione scolastica per i quali, in base alla diagnosi funzionale, risulta la necessità di un supporto educativo assistenziale a scuola potranno usufruire dell'intervento educativo a supporto della frequenza al centro estivo con le modalità previste da apposite linee guida approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 32 - Agevolazioni economiche per la frequenza a Centri estivi

1. Ai fini delle iscrizioni a tutti i servizi estivi, accreditati e non di cui al comma 3 dell'art. 34, l'Amministrazione Comunale, sulla base della disponibilità di bilancio, applica ai residenti nel Comune di Parma agevolazioni economiche che tengono conto delle condizioni socio-economiche della famiglia.